



REPUBBLICA ITALIANA **108/2026**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Enrico TORRI - Presidente
Fabio Gaetano GALEFFI - Consigliere relatore
Aurelio LAINO - Consigliere
Roberto RIZZI - Consigliere
Stefania PETRUCCI - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sull'appello in materia pensionistica iscritto al n. **61530** del registro di segreteria, proposto da *omissis*, c.f. *omissis*, nata a *omissis* (*omissis*) il *omissis*, rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Paolini, c.f. PLNFPP74P09A515Z, pec paolini@pec.studiolegalepaolini.it e con lo stesso elettivamente domiciliata nel suo studio ad Avezzano, via Cesare Battisti 101, come da delega in atti;

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, c.f. 80078750587, con sede in Roma, via Ciro il Grande 21, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Patrizia Ciacci, c.f.

CCCPRZ58P64F839R, pec avv.patrizia.ciacchi@postacert.inps.gov.it e Clementina Pulli, c.f. PLLCMN62C55E506T, pec avv.clementina.pulli@postacert.inps.gov.it e con le stesse elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Centrale INPS in Roma, via Cesare Beccaria 29, come da delega in atti;

avverso

la sentenza n. 113/2023 della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per l'Abruzzo, depositata il 22 dicembre 2023.

VISTI l'appello, gli atti e documenti di causa;

UDITI, alla pubblica udienza del 16 aprile 2026, con l'assistenza del Segretario dr.ssa Simonetta Colonnello, il relatore cons. Fabio Gaetano Galeffi, l'avv. Filippo Paolini, per *omissis* e l'avv. Lidia Carcavallo, in sostituzione dell'avv. Clementina Pulli, per l'Inps.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto depositato in segreteria il 17 maggio 2024, *omissis* ha impugnato la sentenza n. 113/2023 della Sezione giurisdizionale Abruzzo, con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso formulato dall'attuale appellante, tendente ad ottenere l'accertamento delle gravi patologie invalidanti di cui è affetta e, di conseguenza, ad accertare il diritto a vedersi riconosciuta una invalidità superiore al 74%, al fine di poter godere del riconoscimento del beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile per ogni anno, per un massimo di cinque, ai soli fini della pensione o dell'anzianità contributiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 80, comma 3, l. n. 388/2000.

La ricorrente ha lamentato che la Commissione sanitaria per

l'accertamento dell'invalidità civile, con verbale comunicato in data 6 dicembre 2022, le abbia riconosciuto una invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 67%, non sufficiente per l'accesso al predetto beneficio.

La sentenza impugnata ha tuttavia dichiarato inammissibile il ricorso per carenza di interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c., in quanto la ricorrente risultava ancora dipendente della Pubblica Amministrazione in attività di servizio e quindi non risultava presentata la domanda di pensione.

Parte appellante ha formulato unico complesso motivo di impugnazione, concernente violazione e falsa applicazione della legge n. 388/2000, art. 80, comma 3, ed ha chiesto:

- riformare la sentenza di primo grado emessa dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione Abruzzo, n. 113/2023, depositata in data 22.12.2023, non notificata, dichiarando l'interesse ad agire della signora *omissis* per l'accertamento dello *status* invalidante in misura superiore al 74%, ai fini riconoscimento del beneficio contributivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 80, comma 3, L. 388/2000;

- nominare un consulente medico legale, cui affidare l'incarico di accertare le gravi patologie invalidanti cui è affetta la ricorrente e, di conseguenza, accertare il diritto della stessa a vedersi riconosciuta una invalidità superiore al 74%, al fine di poter godere del beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile per ogni anno, per un massimo di cinque, ai soli fini della pensione o dell'anzianità contributiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 80, comma 3, L. 388/2000;

- con vittoria di spese.

L'Inps si è costituito il 7 agosto 2025, deducendo inammissibilità per mancanza di previa domanda amministrativa ai sensi dell'art. 153, comma 1, lettera b), del c.g.c. e comunque infondatezza nel merito.

Parte appellante ha insistito con memoria del 17 ottobre 2025, evidenziando che l'eccezione di inammissibilità ai sensi dell'art. 153 c.g.c., per carenza di previa domanda amministrativa, è stata sollevata soltanto in appello.

Chiamato all'udienza del 6 novembre 2025, il giudizio è stato rinviato all'odierna udienza, ai sensi dell'art. 196 c.g.c., stante l'assenza del difensore dell'appellante.

All'udienza del 16 aprile 2026, le parti presenti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni, come rassegnate in atti.

La causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via pregiudiziale, va vagliata l'eccezione formulata dall'Inps in ordine all'inammissibilità del ricorso per carenza di previa domanda amministrativa, ai sensi dell'art. 153 c.g.c.

Al riguardo, emerge dagli atti che la questione è già stata sollevata dall'amministrazione resistente nella memoria di costituzione in primo grado del 25 novembre 2023.

Dal contesto documentale e argomentativo, risulta che l'interessata abbia formulato domanda per l'accertamento dello stato invalidante, e non per il trattamento pensionistico, da cui è poi scaturito il giudizio, reso in via amministrativa, di invalidità al grado del 67%, non sufficiente a ottenere il

beneficio richiesto (art. 80, comma 3, l. n. 388/2000).

La questione va esaminata alla luce del più recente orientamento del Giudice di legittimità, secondo il quale il diritto alla maggiorazione contributiva, ai sensi dell'art. 80, comma 3, della l. n. 388 del 2000, spetta all'interessato a prescindere dalla domanda di accertamento del diritto a pensione, atteso che la norma, al fine di riconoscere una particolare e preventiva tutela a determinate categorie di lavoratori, svantaggiate dalle loro condizioni di salute, attribuisce il beneficio dell'accredito di due mesi, per ogni anno di attività prestata come invalido con grado superiore al 74%, ancor prima del verificarsi degli ulteriori eventi condizionanti il diritto all'erogazione del trattamento pensionistico; ne consegue che sussiste l'interesse ad agire per il riconoscimento della maggiorazione contributiva, previo accertamento del requisito sanitario che lo legittima, quale diritto distinto ed autonomo rispetto al diritto a pensione e non mero elemento frazionato di esso (Cass. 30636/2022).

L'indirizzo espresso dalla Suprema Corte, condiviso e fatto proprio da questo giudicante, che non ha motivo per discostarsene, mostra che non è corretta la decisione del giudice di primo grado, in tema di inammissibilità per una presunta carenza di interesse ad agire, laddove si è ritenuto che la domanda del trattamento sia da connettere alla necessità di una specifica domanda di trattamento pensionistico.

La richiesta di accertamento dello stato invalidante, formulata dall'interessata, che ha dato luogo al verbale dell'Inps del 6 dicembre 2022 (di contenuto non pienamente soddisfacitivo, e quindi impugnato in questa sede giurisdizionale), è, infatti, il presupposto per la concessione dei

benefici di legge, ove spettanti. Ne consegue, a parere del Collegio, che la predetta domanda per l'accertamento dello stato di invalidità, avanzata dalla dipendente, è idonea a far conseguire alla richiedente, in presenza dei requisiti previsti, il beneficio di che trattasi.

L'esito sfavorevole della procedura di accertamento sanitario è quindi suscettibile di ricorso in sede giurisdizionale, senza necessità di altra specifica domanda, in quanto la domanda amministrativa per il beneficio di cui all'art. 80, comma 3, l. n. 388/2000, è da intendersi già ricompresa nella richiesta di accertamento sanitario.

È da rilevare infine che il Supremo Consesso ha precisato che la domanda di accertamento delle condizioni sanitarie preordinate al riconoscimento del beneficio contributivo ex art. 80, comma 3, della l. n. 388 del 2000, in quanto strumentale all'adozione del provvedimento amministrativo di attribuzione di un beneficio, pari a due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio, rilevante ai fini della quantificazione dell'anzianità contributiva utile per la determinazione dell'"*an*" e del "*quantum*" della prestazione pensionistica, appartiene alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, che ricomprende tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti (Cass. 12903/2021).

Nei termini sopra enunciati, i motivi di ricorso si palesano fondati e la sentenza va quindi annullata.

Trattandosi di impugnativa di sentenza che si è pronunciata soltanto su questioni preliminari, si rende necessario il rinvio al Giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 170, comma 4, c.g.c..

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione prima giurisdizionale centrale d'appello, accoglie l'appello proposto da *omissis* ed iscritto al n. **61530** del ruolo generale, annulla la sentenza impugnata n. 112/2023 della Sezione Abruzzo e rinvia al Giudice di primo grado affinché, in diversa composizione, si pronunci sul merito oltre che sulle spese del grado di appello.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 aprile 2026.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Fabio Gaetano Galeffi

f.to digitalmente

IL PRESIDENTE

Enrico Torri

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 05/06/2026

IL DIRIGENTE

Massimo Biagi

f.to digitalmente